

N. 4237-4590-A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTA DI LEGGE

n. 4237, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOATO, FILIPPO MANCUSO, BUEMI, VERDINI, FINOCCHIARO, MONGIELLO, PISICCHIO, PISAPIA, BRUGGER, COLA, REALACCI, RIZZO, CRAXI, BRESSA, RUGGERI, ACQUARONE, SINISCALCHI, DILIBERTO, SODA, SAPONARA, CENTO, SCHMIDT, ROCCHI, GENTILONI SILVERI, FANFANI, GIACHETTI, CHIAROMONTE, AMICI, MASCIA

Norme di attuazione dell'articolo 87 della Costituzione,
in materia di concessione della grazia

Presentata il 30 luglio 2003

E

PROPOSTA DI LEGGE

n. 4590, d'iniziativa del deputato **PERROTTA**

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 87 della Costituzione,
in materia di concessione della grazia

Presentata il 31 dicembre 2003

(Relatore: **TAORMINA**)

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 4 febbraio 2004, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge n. 4237. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo della proposta di legge n. 4590 si veda il relativo stampato.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)

La II Commissione Giustizia,

rilevato che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 681 del codice di procedura penale, così come modificato dalla proposta di legge in esame, il magistrato di sorveglianza esprime parere motivato sulla concedibilità della grazia « anche » sulla base di elementi ulteriori rispetto a quelli relativi all'esito del trattamento penitenziario, nel cui solo ambito deve essere invece ricondotta la competenza del magistrato di sorveglianza;

auspicato che la scelta adottata dalla Commissione di merito di attribuire al Presidente della Repubblica, oltre che alla parte interessata, l'iniziativa del procedimento per la concessione della grazia non comporti di fatto il rischio di una disparità di trattamento tra i soggetti interessati al beneficio a danno di coloro che, per ragioni obiettive, non sono in grado di rendere manifeste le proprie ragioni personali che giustificerebbero la concessione del beneficio;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 1, comma 1, capoverso Art. 681, comma 3, la Commissione di merito valuti l'opportunità di prevedere che il magistrato di sorveglianza esprima parere motivato sulla concedibilità della grazia, tenendo conto unicamente dell'esito del trattamento penitenziario, sopprimendo, pertanto, la parola « anche ».

—————
—————

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE 4237

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica, in conformità agli articoli 2, 27, terzo comma, e 87, primo e undicesimo comma, della Costituzione, concede la grazia e commuta le pene, anche in assenza di domanda o proposta, con proprio decreto, controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro della giustizia trasmette in forma riservata al Presidente della Repubblica le informazioni che questi richiede ai fini dell'esercizio del potere di cui al comma 1.

3. Il pubblico ministero presso il giudice indicato dall'articolo 655 del codice di procedura penale cura l'esecuzione del decreto di grazia, ordinando, quando è il caso, la liberazione del condannato e adottando i provvedimenti conseguenti.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. L'articolo 681 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« ART. 681 - (*Provvedimenti relativi alla grazia*) 1. Il Presidente della Repubblica può concedere la grazia e commutare le pene con proprio decreto, controfirmato dal Ministro della giustizia.

2. La domanda di grazia, diretta al Presidente della Repubblica, è sottoscritta dal condannato, da un suo prossimo congiunto o dal convivente o dal tutore o dal curatore ovvero da un avvocato da essi incaricato ed è presentata o trasmessa al magistrato di sorveglianza del luogo in cui il condannato è detenuto o di quello in cui abbia dimora.

3. Il magistrato di sorveglianza, raccolti tutti gli elementi di giudizio utili nonché le osservazioni del procuratore generale presso la corte di appello del distretto ove ha sede il giudice indicato nell'articolo 665, esprime motivato parere sulla concedibilità del beneficio, tenendo conto anche dell'esito del trattamento penitenziario.

4. Il magistrato di sorveglianza trasmette gli atti ed il parere al Ministro della giustizia, il quale, esperite le indagini ritenute necessarie ed acquisita ogni ulteriore informazione, trasmette gli atti al Presidente della Repubblica, con una propria proposta.

5. Il pubblico ministero presso il giudice indicato dall'articolo 665 cura l'esecuzione del decreto di grazia, ordinando, quando è il caso, la liberazione del condannato e adottando i provvedimenti conseguenti.

6. In caso di grazia sottoposta a condizioni, si provvede a norma dell'articolo 672, comma 5.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui il procedimento per la concessione della grazia è avviato su iniziativa del Presidente della Repubblica ».

ART. 2.

1. L'articolo 681 del codice di procedura penale è abrogato.

Soppresso.

